

a.morosi

Da: Per conto di: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it <posta-certificata@pro.sicurezza postale.it>
Inviato: lunedì 5 ottobre 2020 16:42
A: comunesaronno@secmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI SARONNO; VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PIANO DI RECUPERO SITO IN VIA GENOVA 14- 18.
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (166 KB)
Firmato da: posta-certificata@pro.sicurezza postale.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/10/2020 alle ore 16:42:03 (+0200) il messaggio "COMUNE DI SARONNO; VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PIANO DI RECUPERO SITO IN VIA GENOVA 14- 18." è stato inviato da "dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it" indirizzato a:

comunesaronno@secmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2107.20201005164203.28125.07.1.161@pro.sicurezza postale.it

Class. 6.3

Pratica 2020.4.43.62

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI SARONNO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
21047 SARONNO (VA)
Email: comunesaronno@secmil.it

e, p.c.
ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Comune di Saronno; Valutazione Ambientale Strategica Piano di Recupero sito in via Genova 14- 18.

Facendo riferimento alla Vostra comunicazione prot. 021645 del 13/08/2020, con cui si avvisava della convocazione alla conferenza prevista nel procedimento di VAS per il P.R. in oggetto, prevista in data 22/10/2020 e si comunicava la messa a disposizione dei documenti relativi alla VAS della variante al PGT, con la presente si inoltrano le osservazioni relative ai contenuti della proposta di progetto e del Rapporto Ambientale, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e si precisa che le stesse non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

Premesse

L'Autorità Competente, visto i pareri espressi, in fase di Verifica, dalla Provincia e dalla Soprintendenza, ha decretato l'assoggettabilità alla VAS del procedimento, ritenuto che le eccezioni evidenziate non fossero superabili senza condurre ulteriori approfondimenti di indagine da parte del proponente per escludere potenziali impatti dell'intervento costruttivo in tema di incidenza paesistica. Anche questo Dipartimento aveva partecipato alla fase di verifica inoltrando le proprie osservazioni con nota prot arpa_mi.2019.0154275 1/10/2019 in cui ci si esprimeva ritenendo che, per la tipologia di intervento e l'assenza di vincoli presenti sull'area, ovvero nell'immediato intorno, il progetto realizzativo non avrebbe potuto determinare impatti rinvenibili sulle diverse matrici ambientali; diversamente, per quanto riguarda gli aspetti ambientali di competenza, si annotava qualche osservazione rispetto ad alcune tematiche trattate nel R.P. di cui era stato scarsamente approfondito il

contenuto.

Osservazioni

È stata presa visione del Rapporto Ambientale, i cui contenuti sono rivolti ad approfondire gli aspetti urbanistici del progetto, indicati come elementi critici, dal punto di vista paesaggistico e contestuale nel "Nucleo di antica formazione", nei pareri della Provincia di Varese e della Soprintendenza dei beni culturali.

Dal momento che nel R.A. si fa riferimento alla "gestione ambientale delle problematiche discendenti dal settore rifiuti e dei siti contaminati" tra le indicazioni previste e conseguente monitoraggio, si ricorda che in tema di movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato dall'Allegato 6 del Regolamento indicato.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU (Allegato 8 del citato DPR). Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per l'utilizzo).

Anche in questa fase è stato ricordato dal proponente che sull'area sono già state svolte indagini ambientali preliminari, volte a caratterizzare l'eventuale contaminazione del terreno in relazione al passato utilizzo dei locali e delle aree esterne anche per attività di tipo artigianale. Si invita l'Amministrazione, cui sono state consegnate le risultanze analitiche, contestualmente al deposito della proposta di Piano, a verificare la salubrità dei suoli, condizione *sine qua non* al rilascio del titolo abilitativo edilizio. Questa Agenzia rimane a disposizione del Comune, qualora ne faccia richiesta, per il supporto tecnico analitico per eventuali indagini in contraddittorio con la parte.

Per quanto riguarda l'efficienza energetica degli edifici, si invita ad applicare i disposti normativi, regionali e nazionali, di più recente emanazione, sia per l'utilizzo di tecniche e materiali nella costruzione che per la messa in opera di idonea strumentazione per la limitazione del consumo energetico e l'emissione di sostanze clima alteranti.

In materia di contenimento dell'inquinamento acustico, essendo peraltro l'immobile all'interno della fascia B della ferrovia, si invita il proponente ad avvalersi di uno studio preliminare di clima acustico e a porre a dimora servizi tecnologici che rispettino le emissioni sonore dei limiti di zona imposti dalla classe di zonizzazione acustica (classe III, di tipo misto) cui l'area, oggetto di intervento, appartiene.

Qualora l'Amministrazione ritenesse idonea la scelta di non garantire il minimo di superficie drenante previsto dal Regolamento Locale di Igiene Tipo di Regione Lombardia (art. 3.2.3) per i fabbricati di nuova realizzazione, si invita il proponente ad avvalersi di idonei sistemi di raccolta e drenaggio atti a garantire il rispetto dell'invarianza idraulica ed evitare la monetizzazione prevista dal R.r. 7/2017-

testo coordinato.

In riferimento alla previsione realizzativa di due piani interrati, citando la Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio europeo, si richiamano nuovamente le misure di prevenzione indicate dalle "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor", approvate con DDG della Regione Lombardia n.12678 del 21/12/2011, che costituiscono direttiva ai sensi dell'art.124 della L.r. n. 33/2009 e sono finalizzate alla prevenzione del rischio di esposizione al gas radon in ambienti indoor, con indicazioni tecniche sulle modalità costruttive per minimizzarne le concentrazioni in edifici nuovi e sulle modalità di risanamento degli edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Conclusioni

Per quanto sopra osservato si rimanda agli Enti competenti il rilascio degli specifici pareri e nulla osta; si chiede all'Amministrazione di richiedere al proponente specifici studi progettuali (es progetto di invarianza idraulica, valutazione previsionale di clima acustico) e di valutarne la congruità normativa e progettuale, preventivamente al rilascio del permesso di costruire.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di ricevere comunicazioni in merito all'esito del procedimento di VAS.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali
Marco Mombelli

Il Responsabile dell'istruttoria: Arianna Castiglioni

Verificato da: Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Adriano Cati